



COMUNE DI LUCERA (Provincia di Foggia)

====0====

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTA’ DI LUCERA

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Tecnico Speciale si intende per:

- **Aggiudicatario o Gestore o Concessionario:** il soggetto aggiudicatario del Servizio oggetto del presente Capitolato;
- **Amministrazione Comunale o Comune o Ente o Ente concedente o stazione appaltante:** il Comune di Lucera;
- **Canone o Aggio:** percentuale delle somme incassate con l’applicazione delle tariffe applicate nello svolgimento della concessione;
- **Concorrente/i:** il soggetto/i cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell’offerta;
- **Contratto:** Contratto di Servizio stipulato tra l’Ente Concedente e l’Aggiudicatario scaturente dalla presente procedura di gara;
- **Gestore Uscente:** l’attuale gestore del servizio in fase di affidamento con il presente Capitolato, sino al subentro dell’Aggiudicatario;
- **Nuovo Aggiudicatario:** il soggetto che, alla scadenza del Contratto, subentrerà all’aggiudicatario a seguito di una nuova procedura/affidamento;
- **Parte o Parti:** l’Ente Concedente o l’Aggiudicatario, o entrambi a seconda del contesto.
- **Servizio:** l’insieme dei servizi oggetto di affidamento di cui all’art. 1 del presente Capitolato.

Il presente capitolato tiene conto del Regolamento della sosta a pagamento nella Città di Lucera.

Il progetto propedeutico all’affidamento della concessione è improntato alla massima elasticità, in quanto sarà consentito all’Amministrazione comunale di:

- modificare nel corso del rapporto, a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, le tariffe, i tempi di sosta, la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento nonché le categorie di utenti aventi diritto all’esonero dal pagamento, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica da parte del concessionario;
- ridurre, ampliare o variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le aree adibite a parcheggio per esigenze di carattere pubblico o motivi legati alla trasformazione del territorio o

organizzativi legati all'offerta della sosta cittadina, o per scelte dell'Amministrazione Comunale, per es. in conseguenza dell'adozione di piani del traffico e simili, o a seguito di interventi di manutenzione straordinaria, o in via temporanea per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o comunque autorizzate dalle competenti Autorità;

- sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate al parcheggio a pagamento al fine di permettere l'esecuzione di lavori privati di manutenzione o di nuove opere o la realizzazione di lavori pubblici o in occasione di manifestazioni o eventi di interesse pubblico (festa patronale, concerti, processioni, cortei, scioperi, manifestazioni politiche ecc.) o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica ravvisati dalla competente Autorità, senza che il concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al minore servizio reso.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo stimato della concessione per la durata di cinque anni è di euro **€ 682.768,75**, al netto dell'IVA. Tale importo costituisce pertanto il valore della concessione per cinque anni, ai sensi dell'art. 179 del D. L.gs. n. 36/2023.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione inerente al servizio di gestione dei parcheggi pubblici in superficie, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Lucera.

La concessione comprende:

- la fornitura e/o adeguamento, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta (parcometri), che prevedono diverse modalità di pagamento (contanti, carte prepagate, carte di credito o app specifiche), e di sistemi multifunzionali di informazione agli utenti e sistemi elettronici da inserire sugli stalli per la segnalazione degli stalli occupati e liberi nelle zone di aree di sosta delimitate da barre d'accesso;
- il controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione con effettuazione del servizio nelle fasce orarie e secondo il sistema tariffario determinato dall'Ente Concedente;
- il servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta dei veicoli nelle aree affidate in concessione mediante adeguata dotazione informatica per le funzioni di controllo da parte degli ausiliari della sosta, in quanto dipendenti del concessionario e nominati con decreto sindacale ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gestione del rilascio degli abbonamenti mensili agli aventi diritto, nonché agli utenti in possesso di requisiti specifici, ai quali sono applicate tariffe agevolate (residenti e/o autorizzati in ZTL, ecc), anche attraverso esercenti convenzionati con l'aggiudicatario dell'appalto;
- lo scassetto dei parcometri, la contabilizzazione dei contanti ed il loro versamento su un conto corrente dedicato;
- la gestione, per rendicontazione e bilancio, delle entrate derivanti dai pagamenti on line o mediante specifiche app nonché dalla vendita delle tessere e degli abbonamenti che dovranno confluire su un medesimo conto corrente;
- la fornitura e/o adeguamento, l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, riferita al posizionamento dei parcometri e alla delimitazione degli stalli;

Sono in ogni caso comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni, necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente

capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dalla proposta tecnico-gestionale, redatta a cura del concessionario e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto per la concessione del servizio.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. n.36/2023, avrà durata complessiva di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto da parte dei contraenti. La durata della Concessione potrà essere prorogata, ad insindacabile giudizio dell'Ente, per il periodo necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. Dopo la stipula del contratto il concessionario avrà a disposizione 20 giorni per l'avvio effettivo del servizio, comprensivo della realizzazione e/o adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, dell'installazione e/o adeguamento dei parcometri e di esecuzione degli interventi necessari per la messa in esercizio del parcheggio.

Il mancato inizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'attivazione delle penali previste nel relativo articolo del presente capitolato. In sede di redazione del verbale di consegna per l'attivazione della concessione, il concessionario dovrà indicare per iscritto le generalità ed i contatti del proprio referente, al quale il RUP potrà rivolgere tutte le comunicazioni inerenti alla concessione, le quali si riterranno ad ogni effetto come rivolte al gestore stesso. Nelle situazioni di emergenza o per segnalazioni di disfunzioni o variazioni il referente dovrà essere reperibile h24 ed attivarsi in relazione alle segnalazioni o richieste entro due ore dalla comunicazione. Alla scadenza il concessionario è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Qualsiasi miglioria effettuata a far data dall'affidamento del servizio al nuovo Concessionario resterà di proprietà dell'Ente Concedente al termine della Concessione.

ART. 3 – UBICAZIONE DEI PARCHEGGI E NUMERO DEGLI STALLI A PAGAMENTO

Le aree interessate dal servizio oggetto del presente capitolato, localizzate nel Comune di Lucera, sono costituite da **308** stalli disponibili a pagamento, come descritti e rappresentati nella Relazione Tecnico illustrativa allegata al presente capitolato, di cui forma parte integrante ed essenziale.

Il Comune si riserva il diritto di:

- a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, di modificare nel corso della concessione le tariffe, i tempi di sosta, la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento nonché le categorie di utenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica da parte del concessionario, previo motivato accordo con il concessionario e nei limiti previsti dalla norma di riferimento;
- ridurre, ampliare o variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le aree adibite a parcheggio per esigenze di carattere pubblico o motivi legati alla trasformazione del territorio o organizzativi legati all'offerta della sosta cittadina, o per scelte dell'Amministrazione Comunale, per es. in conseguenza dell'adozione di piani del traffico e simili, o a seguito di interventi di manutenzione straordinaria, o in via temporanea per manifestazioni organizzate e/o patrociniate dal Comune o comunque autorizzate dalle competenti Autorità. In caso di ampliamento la Ditta dovrà provvedere alla posa di nuovi parcometri, alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e alla gestione delle nuove aree sosta a pagamento. Per tutte le situazioni descritte la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del Comune né chiedere la modifica della percentuale del canone di concessione;
- sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate al parcheggio a pagamento al fine di permettere l'esecuzione di lavori privati di manutenzione o di nuove opere o la realizzazione di lavori pubblici o in occasione di manifestazioni o eventi di interesse pubblico (festa patronale, concerti, processioni, cortei, scioperi, manifestazioni politiche ecc.) o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica

ravvisati dalla competente Autorità, senza che il concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al minore servizio reso.

Per l'occupazione di stalli per motivi diversi dalla sosta da parte di privati fuori dalle ipotesi precedentemente descritte si stabilisce quanto di seguito riportato:

1. In caso di occupazione prolungata delle aree per motivi diversi dalla sosta quali traslochi, cantieri, stand di vendita, ecc., il soggetto interessato è tenuto a chiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve le altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione. Tale autorizzazione dovrà anche essere comunicata alla società erogatrice del servizio.

2. In caso di occupazione temporanea degli stalli per motivi diversi dalla sosta di autoveicoli, quale, a mero titolo di esempio, per esercizi di ristorazione e assimilati, è dovuto dal richiedente il pagamento di cui all'art. 54 del regolamento CUP vigente. L'occupazione di cui al presente comma è autorizzabile dal Comune fino al concorrere del 10% del numero complessivo di stalli senza che il soggetto gestore possa vantare alcuna pretesa.

3. È ammessa l'occupazione di stalli per attività di pubblica somministrazione di alimenti e bevande, previo rilascio autorizzazione preventiva del Comune che dovrà anche essere comunicata alla società erogatrice del servizio.

A tal fine si applicheranno le tariffe vigenti rapportate alla relativa zona e commisurate alla durata dell'occupazione (oraria, giornaliera, settimanale, mensile). Con riferimento alle aree di sosta a pagamento contrassegnate dalla sola linea continua l'importo sarà rapportato alla misura minima di cui al paragrafo 3.4.7 del D.M. n. 6792 del 5 novembre 2001 per la sosta in longitudinale, pari a mt 4,80.

ART. 4 – ZONE, STRADE, TARIFFE, ORARI, PAGAMENTI, ABBONAMENTI, ESENZIONI

Le zone, le strade, le tariffe, gli orari, i pagamenti, gli abbonamenti, le esenzioni, salvo modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, nelle aree di sosta sono quelli stabiliti nella relazione illustrativa allegata al presente capitolato.

ART. 5 - GESTIONE ECONOMICA DEI PARCHEGGI E CANONE DI CONCESSIONE

La controprestazione dell'Ente concedente a favore del concessionario consiste nel garantire il diritto di quest'ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di controllo nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato. Per somme incassate devono intendersi sia quelle rinvenienti dai parcometri, sia tutte le altre eventualmente introitate con altri sistemi gestiti dalla società concessionaria, compresi gli introiti derivanti da abbonamenti, schede prepagate, bonifici, carte di credito, ecc., con esclusione degli introiti derivanti dalle sole contravvenzioni, che rimangono di esclusiva competenza del Comune. Il gestore non è tenuto al versamento della TOSAP o TARI sulle aree di parcheggio in superficie né sugli spazi occupati dalle altre attrezzature per la gestione del servizio, poiché le aree pubbliche restano nella piena disponibilità dell'Ente, il quale, su di esse, esercita i poteri autoritativi suoi propri. All'avvio del servizio il concessionario dovrà attivare un conto corrente dedicato. Il canone concessorio da corrispondere al Comune concedente sarà pari al risultato derivante dall'offerta di gara, esclusivamente in aumento, partendo dalla base minima indicata nel bando di gara. Il canone concessorio dovrà essere versato mensilmente, ovvero con diversa cadenza concordata con il Servizio Finanziario del Comune concedente entro il giorno quindici del mese successivo a quello a cui si riferisce la riscossione. Tale aumento, al netto dell'IVA, offerto in sede di gara, ha valore per tutta la durata della concessione, compresa l'eventuale proroga. In caso di ritardato versamento superiore a quindici giorni dalla scadenza del pagamento del canone di concessione, il Comune avrà diritto agli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Qualora il ritardo si protragga per cause imputabili al gestore ovvero questi non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il gestore stesso a provvedere al pagamento o alla regolarizzazione del servizio,

assegnandogli all'uopo un termine perentorio e comunque applicando in ragione dell'entità del ritardo le penali previste nel successivo art. 17. Scaduto questo termine senza che il gestore abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune incamererà, oltre quanto dovuto a titolo di risarcimento e/o danno e di penale, anche la cifra di cui ha intimato il pagamento nonché la cauzione di cui al successivo art. 18, e potrà procedere alla risoluzione del contratto. Non è ammesso in nessun caso il pagamento della sosta "brevi manu" neanche nella situazione di momentanei guasti ai parcometri.

Ogni acquisto di abbonamento, eventuali schede prepagate, operazioni di incasso non in contanti dei parcometri deve avvenire direttamente sul conto corrente dedicato. Al termine dello "scassetto" il gestore dovrà provvedere alla contabilizzazione degli incassi in contanti, al loro confezionamento ed al trasporto e versamento sul conto corrente dedicato. Resta inteso che è onere ed obbligo del concessionario provvedere a coprire ogni evento di furto e danneggiamento dei parcometri da idonea polizza assicurativa. Il concessionario, in qualità di soggetto di riscossione in nome e per conto del Comune, è qualificabile quale agente contabile ai sensi dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 233 dello stesso decreto.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume tutti gli oneri di gestione del servizio ed in particolare dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi già esistenti per il controllo del pagamento della sosta, ivi compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi, nonché la fornitura, l'installazione e la relativa manutenzione degli apparecchi e software aggiuntivi che dovessero rendersi necessari.
- b) la disponibilità di un numero di parcometri di riserva non inferiore a 2 (due) da utilizzare in caso di necessità;
- c) la fornitura e/o adeguamento, l'esecuzione, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della Strada, contenente l'indicazione delle aree di parcheggio, degli orari e dei parcometri con le relative spiegazioni in ordine alle tariffe applicate. Il primo intervento di realizzazione e/o adeguamento della segnaletica orizzontale, nelle aree in cui ciò si renda necessario, avverrà all'inizio della concessione e dovrà stesso ripetuto qualora necessario.
- d) la prevenzione e l'accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della concessione mediante ausiliari del traffico;
- e) l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio attraverso una sede propria del concessionario da istituire nell'ambito urbano della città di Lucera, o nella sede comunale meglio descritta di seguito all'uopo adibita;
- f) il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio e l'indicazione degli orari e delle modalità di pagamento, oltre che sulla segnaletica, anche mediante altri sistemi di comunicazione digitale;
- g) il prelievo dei corrispettivi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o abbonamenti emessi dagli apparecchi, e la ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
- h) l'assunzione delle spese di trasporto delle attrezzature fino a Lucera nonché tutte le spese necessarie alla loro installazione, scavi e ripristini compresi, nulla escluso;
- i) l'installazione e realizzazione delle attrezzature (parcometri, segnaletica verticale e orizzontale) nei luoghi che saranno indicati dagli atti progettuali del concessionario e sotto la direzione del RUP;
- j) la garanzia che nessun impianto, per ragioni di guasto, rimanga non funzionante per una durata maggiore alle 48 ore (quarantotto) dal momento della comunicazione che avverrà o da parte degli stessi Ausiliari della Sosta, propri dipendenti, o da parte del Comando di Polizia Locale, con l'obbligo da parte del personale del concessionario specializzato, di procedere alla risoluzione entro il termine suddetto;
- k) la fornitura di materiale di consumo per tutta la durata della concessione. Per quanto concerne i gratta e sosta il concessionario dovrà garantire la vendita in almeno 5 punti vendita, ove individuabili, nel territorio

comunale, attraverso apposita convenzione da stipulare con gli esercenti interessati, a seguito della consegna del servizio.

l) lo svolgimento del servizio mediante la propria organizzazione e l'utilizzo di capitali, personale e attrezzature proprie. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti di servizi e forniture, concernenti la gestione del servizio il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.

m) l'assunzione di ogni onere e responsabilità per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e/o a causa dello stesso, tenendo indenne l'Amministrazione ed il suo personale da ogni e qualsivoglia responsabilità sia penale che civile derivante dalla concessione. In ogni caso il Comune non è responsabile per furti o danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate sulle aree di sosta o nei parcheggi né per danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento.

n) l'obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta;

o) l'assunzione dell'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcheggi e relativi impianti ed attrezzature, incluse le eventuali installande sbarre elettriche di accesso ed uscita e quant'altro necessario alla completa automazione degli stalli. Le strutture, gli impianti e le attrezzature utilizzate dovranno essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità e il concessionario dovrà provvedere a periodiche manutenzioni, alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio ed obsolescenza;

p) l'obbligo di attrezzare idonei uffici, garantendone il mantenimento per tutta la durata contrattuale; gli uffici dovranno possedere i requisiti di sicurezza, funzionalità ed accessibilità. Detti locali saranno assunti dalla ditta aggiudicataria come domicilio e dovranno essere provvisti di collegamento telefonico ed internet ed attrezzati e dotati di personale per consentire agli utenti ogni possibile assistenza;

q) l'obbligo di attivare le utenze per il funzionamento delle apparecchiature adibite al controllo del pagamento della sosta, i cui oneri di consumo restano a completo carico della ditta aggiudicataria. Sono a carico del concessionario tutti i contratti di fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefono) nonché tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi (es. voltura del certificato e intestazione dei contratti di manutenzione). Al termine della concessione del servizio qualsiasi miglioria relativa alle strutture, agli impianti e attrezzature resteranno nella piena disponibilità dell'Ente;

r) l'obbligo di effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro pongono a carico della ditta aggiudicataria, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

s) l'assunzione di ogni onere per eventuali imposte dovute in base sia alle normative riguardanti la materia, vigenti ed emanate nel corso del periodo di durata della concessione, sia a quanto previsto dalla vigente regolamentazione comunale. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni onere fiscale derivante dalla gestione del servizio oltre che delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni;

t) l'obbligo di ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni e agli ordini attinenti a modalità operative e a quanto occorre per la corretta attuazione del servizio, che saranno, ove del caso, impartite dagli uffici e dagli organi comunali;

u) l'obbligo di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e s.m..

v) Il concessionario è obbligato a formare il proprio personale secondo le normative vigenti in materia.

In particolare gli ausiliari del traffico di cui alla clausola sociale o eventuali unità aggiuntive, fino al completamento dell'attività di formazione, riqualificazione, conferma dell'idoneità, sulla scorta delle verifiche sui requisiti che il Concessionario avrà cura di rinnovare, e conferimento delle funzioni secondo le disposizioni di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada, dipendenti dal gestore della sosta individuato dal Comune di Lucera, eserciteranno le funzioni conferite con decreto sindacale ai sensi della disciplina previgente all'entrata in vigore del già citato art.12-bis. La formazione e la riqualificazione del personale saranno a cura e spese del Concessionario.

w) Corrispondere all'Ente concedente i seguenti importi:

- Canone concessorio pari all'importo minimo di **€ 12.000,00** all'anno (da corrispondere con cadenza mensile a partire dall'inizio del servizio).

ART. 7 - SEGNALETICA STRADALE

È a carico del concessionario la fornitura e/o adeguamento, l'installazione, la messa in opera e la costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, conformemente alle norme del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione). La segnaletica dovrà essere ben visibile agli utenti, deve riportare la ragione sociale del gestore, gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di sosta a pagamento, fatta salva la segnaletica verticale già esistente. La segnaletica stradale verticale ed orizzontale, ove necessari di adeguamento, dovrà essere realizzata a cura del concessionario e dovrà essere completamente installata **10** giorni prima della consegna del servizio. Il servizio potrà iniziare solo previa verifica della completa installazione e/o adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, che dovrà risultare da un verbale di sopralluogo congiunto tra il RUP e il concessionario. Il concessionario è tenuto ad effettuare il ricalco della segnaletica stradale orizzontale a cadenza annuale. In caso di comprovate necessità, l'Ente concedente potrà intimare il ricalco della segnaletica anche in anticipo rispetto alla scadenza. Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti alla segnaletica orizzontale e verticale, il RUP provvederà a diffidare il concessionario esclusivamente via PEC, ad adempiere entro 7 (sette) giorni. In caso di ulteriore inerzia provvederà il Comune esercitando l'azione sostitutiva e di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente cui sarà addebitata la relativa spesa. La segnaletica che la ditta aggiudicataria installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza. La segnaletica stradale costituisce elemento caratterizzante e fondante il rapporto contrattuale tra il concessionario ed il Comune, sia per la fondamentale funzione di informazione all'utenza, sia per l'incidenza che può avere sul decoro urbano. Il concessionario, pertanto, è tenuto a mantenere, adeguare e sostituire la segnaletica su disposizione del RUP. Oltre alla segnaletica verticale, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di ulteriore segnaletica informativa, al fine di ottimizzare la viabilità nei parcheggi e l'informazione all'utenza.

ART. 8 - GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI UTILIZZATI

A. Parcometri

Il nuovo Concessionario potrà riutilizzare i parcometri già presenti attraverso il loro adeguamento informatico, previa verifica della titolarità degli stessi e relativa acquisizione, in relazione alla funzionalità, stato manutentivo, necessità di aggiornamento delle tariffe, adeguamento normativo e dovrà impegnarsi ad attivare la gestione delle prenotazioni tramite applicazione mobile, in modo da agevolare i pagamenti delle soste tramite dispositivi portatili (smartphone, tablet, ecc). Tutti i parcometri di nuova installazione dovranno essere dello stesso tipo e modello, nuovi di fabbrica, mai utilizzati in alcuna delle loro parti e dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime o equivalenti:

1. Omologazione del Ministero LL.PP. e rispondere a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e dal Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 16.12.1992), e dalle eventuali disposizioni sopravvenute;
2. Rispondenza alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414;
3. Conformità alle previsioni del d.lgs. n. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
4. Robusta struttura in acciaio ad alta resistenza rivestita con congruo spessore atto a migliorare le caratteristiche anti graffiti, anti UV, invecchiamento della verniciatura e di corrosione delle lamiere, linea estetica riconoscibile e visibile anche da lontano ma elegante e discreta tale da potersi inserire anche nel contesto del centro storico di Lucera;
5. Pannello di istruzioni per l'uso; predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l'uso e il facile apprendimento;
6. Chiusura con chiavi di sicurezza;
7. Stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata. Il biglietto dovrà riportare le informazioni in lingua italiana ed essere perfettamente leggibile anche a distanza;

8. Accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da 10 centesimi di Euro a 2,00 Euro per quanto riguarda i parcometri già installati, nonché mediante tessere a micro-chip circuito VISA, MasterCard, Vpay, bancomat ecc., tessere prepagate, tessere a tecnologia NFC con sensori di prossimità ed a mezzo SMS (telefonia cellulare) per gli eventuali parcometri da installarsi a cura del concessionario nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
9. Emissione di biglietti riportanti i seguenti dati:
 - a. Numero progressivo;
 - b. Numero di targa (non più di tre cifre) solo per eventuali parcometri da installarsi a cura del concessionario nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
 - c. Ora e data di emissione;
 - d. Ora e data di scadenza della sosta;
 - e. Importo pagato;
 - f. Indicazione di porre il biglietto all'interno della vettura ben visibile dall'esterno;
 - g. Eventuali messaggi/informazioni programmabili a piacere.
10. Impostazione multilingue a pulsante per visualizzazione e stampa fino a 5 lingue solo per eventuali parcometri da installarsi a cura del concessionario nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
11. Programmazione di ogni tipo di tariffe differenziate: tariffa oraria, tariffe speciali (es.: giornaliera, abbonamento settimanale, mensile varie tipologie) con possibilità di selezione tramite pulsante e visualizzazione su display di piani tariffari differenziati;
12. Fessure per tutte le monete protette contro l'introduzione di corpi estranei;
13. Pagamento effettuabile in qualsiasi momento con decorrenza dall'inizio dell'orario in cui è previsto il pagamento;
14. Eventuali cambi tariffe devono poter essere eseguiti in maniera rapida tramite PC solo per eventuali parcometri da installarsi a cura del concessionario nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
15. Cambio ora legale / solare in modo automatico;
16. Scomparto apposito all'interno del quale l'utente ritira il biglietto al fine di costituire protezione dagli agenti atmosferici;
17. Notevole resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. Temperatura di funzionamento da -10 a +50°C;
18. Sistema di auto diagnosi guasti: il fuori servizio, la riserva carta e la riserva batteria devono essere segnalati. L'individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento deve essere facilitata dalla stampa di codici sul ticket gestione;
19. Modulo di trasmissione dati in modalità GSM, GPRS o ADSL; georeferenziazione del parcometro solo per eventuali parcometri da installarsi a cura del concessionario nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
20. Alimentazione con pannello solare integrato sul parcometro protetto dagli atti vandalici. Tale pannello non deve essere rotabile ma fisso onde evitare eventuali atti vandalici solo per eventuali parcometri da installarsi a cura del concessionario nel più rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
21. Una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i dati, in caso di mancata alimentazione o in qualsiasi caso di guasto;
22. Cassa blindata (cassaforte) per contenere la cassetta raccogli monete e proteggerla da eventuali tentativi di furto, dotata di serratura di sicurezza supplementare che eviti la manipolazione da parte di chiunque non sia autorizzato e munito di chiave. Gli addetti alla manutenzione possono accedere solo alla parte elettronica con chiave separata;
23. Selettore - verificatore elettronico capace di accettare monete di diverso taglio in corso legale;
24. Rotolo ticket di grande capacità con utilizzo di carta termica neutra che consenta la programmabilità della macchina per stampare intestazioni, messaggi informativi o pubblicitari, ubicazione parcheggio;
25. Display alfanumerico - multilingue - a cristalli liquidi e retro illuminazione automatica nelle ore notturne;
26. Targa con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per utilizzo accessori;
27. Semplicità negli interventi di manutenzione e sostituzione (stampante, taglierina, selettore monete, CPU);

28. L'apparecchiatura erogatrice dei biglietti dovrà sospendere l'erogazione ogni giorno allo scadere dell'orario prefissato, segnalando sul display apposita dicitura esplicativa e dovrà essere dotata di meccanismo di restituzione delle monete inavvertitamente introdotte dopo tale orario.

ART. 9 - CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA

Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dal Concessionario con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento. Durante l'orario di vigenza dei parcheggi, l'impresa concessionaria per il controllo della sosta dovrà impiegare idoneo personale che verrà distribuito nelle aree di sosta a pagamento. Gli Ausiliari del traffico, sia quelli transitati nella disponibilità del concessionario per effetto della clausola sociale meglio descritta e specificata negli atti di gara, sia le eventuali unità aggiuntive che dovessero essere impiegate nel corso della concessione, eserciteranno le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), con relativo potere di contestazione delle infrazioni in conformità del medesimo limitatamente alle aree soggette a tariffazione oggetto di affidamento, nonché nelle aree immediatamente limitrofe alle stesse solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento. Le medesime funzioni sono conferite secondo le previsioni di cui al medesimo articolo 12-bis del Codice della Strada. Le fasi dell'attività sanzionatoria successive all'emissione del preavviso di contestazione o alla contestazione dell'infrazione con emissione del relativo verbale sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso il Comando di Polizia Locale a cui compete altresì l'attività istruttoria finalizzata all'emissione del decreto sindacale di conferimento delle funzioni e di verifica dell'operato degli ausiliari. Gli Ausiliari del traffico di cui alla clausola sociale già menzionata, fino al completamento dell'attività di formazione, riqualificazione, conferma dell'idoneità, sulla scorta delle verifiche sui requisiti che il Concessionario avrà cura di rinnovare, e conferimento delle funzioni secondo le disposizioni di cui all'art. 12-bis del Codice della Strada, dipendenti dal gestore della sosta individuato dal Comune di Lucera, eserciteranno le funzioni conferite con decreto sindacale ai sensi della disciplina previgente all'entrata in vigore del già citato art.12-bis. La formazione e la riqualificazione del personale saranno a cura e spese del Concessionario. I verbali di accertamento delle violazioni redatti dal personale ausiliario della sosta dovranno essere trasmessi settimanalmente al Comando di Polizia Locale. Rimane a carico della Polizia Locale l'iter burocratico della procedura sanzionatoria e l'incasso delle relative somme. Il personale di sorveglianza e controllo durante il servizio dovrà indossare un'apposita divisa, tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, dovrà indossare in maniera visibile dall'utenza un tesserino con foto, idoneo a consentire l'identificazione dell'ausiliario. Le infrazioni verranno accertate mediante la compilazione dei relativi atti conformi al Codice della Strada, tratti da bollettari preventivamente approvati dal Comando di Polizia Locale forniti a cura e spese del Concessionario. Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali e del RUP con i quali si troverà a collaborare. Qualora l'Amministrazione Comunale o il RUP accerti, in capo ad alcuno degli ausiliari della sosta un comportamento non soddisfacente, non compatibile con la funzione assegnatagli o contrario alle norme di educazione e buona condotta verso l'utenza, ne potrà chiedere l'immediata sostituzione al Concessionario, che dovrà provvedere. Il personale che il gestore impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune. Il personale dipendente è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. La violazione dovrà essere accertata, oltre che nel caso di mancato pagamento della sosta anche nel caso di mancato rinnovo o estensione del periodo di sosta. Il personale di servizio dovrà comunque garantire al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all'approvvigionamento del necessario tagliando di sosta. Per tutto quanto concerne i requisiti oggettivi e soggettivi degli ausiliari nonché i limiti e le modalità di accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto di affidamento trova applicazione l'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato e da quanto presentato in sede di aggiudicazione della gara, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi comprese le

norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto. Gli ausiliari della sosta dovranno essere muniti di apparecchiature elettroniche per la redazione dei verbali di violazione. Il personale addetto, al momento dell'impiego nel servizio, dovrà essere fornito di idonea formazione certificata e munito di specifico provvedimento di conferimento delle funzioni di accertamento delle violazioni da parte del Sindaco di Lucera.

ART. 10 – SEDE DEL CONCESSIONARIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà, al momento della stipula del contratto, garantire alla Stazione Appaltante l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio attraverso una sede propria del concessionario da istituire nell'ambito urbano della città di Lucera a propria cura e spese.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il limite del subappalto è fissato in 49,99 %. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sarà pubblicato contestualmente alla pubblicazione del bando di gara. Si precisa, infine, che l'elenco del personale impiegato è rispettato fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale e morale, la cui verifica resta in capo all'operatore economico aggiudicatario. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere all'effettuazione di ulteriori verifiche anche a campione. Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato. Tutte le spese di personale sono a completo carico del Concessionario. Il concessionario trasmetterà al Comune, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile il Concessionario. In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero. Il concessionario è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro nonché quelle emanate nel corso della concessione, sollevando l'Ente concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il concessionario è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio condizioni normative e contrattuali conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria. L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di chiedere nel corso della concessione la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di efficacia della concessione. Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico del concessionario che ne dovrà tener conto nella determinazione

dell'offerta. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosene la relativa alea. Per un consolidato orientamento giurisprudenziale (Tar Puglia-Bari, Sez. II, 17 ottobre 2020, n. 1288, Cons. Stato, V, 28 maggio 2019 n. 3487; id., III, 2 marzo 2017, n. 975; id., 9 dicembre 2015, n. 5597, sentenza n. 6148/2019 del CdS, sentenza Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 04/12/2020, n.3289) **la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative organizzative dell'imprenditore, con il solo limite della coerenza con l'oggetto dell'appalto.**

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare, nei modi che riterrà opportuno e necessario, controlli relativi alla gestione del servizio, per verificare eventuali carenze e inadempienze del concessionario o degli addetti al servizio di controllo delle aree. I rilievi saranno contestati dal RUP al Concessionario a mezzo PEC. Il Concessionario dovrà rendere le proprie giustificazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e provvedere all'immediato ripristino della regolarità del servizio.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio. Il concessionario è altresì responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse. Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione della concessione. Il concessionario resta responsabile verso l'Ente concedente della esatta e puntuale realizzazione del servizio nonché del buon esito dello stesso in generale e dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori. Il concessionario è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolar modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni ecc. Il concessionario ha, inoltre, a suo esclusivo carico l'onere di risarcire all'Amministrazione Comunale e a terzi i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro di spettanza dello stesso concessionario. Il concessionario si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa. L'amministrazione concedente rimane estranea ad ogni vertenza che può sorgere tra il concessionario e l'utenza nonché con i suoi fornitori, creditori e terzi in genere e nei confronti del suo personale impiegato. In caso di danni a persone o cose la responsabilità civile è a totale carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità. Il Comune rimarrà estraneo a tutti i rapporti giuridici e di responsabilità derivanti dalla gestione dei parcheggi, restando unico responsabile il concessionario del servizio. Il concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto degli stessi né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di soste o nelle strutture. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente. Il Comune di Lucera sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero agire per il risarcimento di danni verificatisi durante la sosta. Il Sindaco e il Comune sono esonerati da qualsivoglia forma di responsabilità amministrativa, civile e penale derivante dal rapporto di lavoro con personale ausiliario assunto che riguarderà esclusivamente il concessionario e il personale medesimo.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

È a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione. È

ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:

✓ Garanzia R.C.T.

La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato.

La polizza (R.C.T.) deve garantire i danni causati a terzi, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, e specificatamente qualsiasi danno materiale e diretto che la ditta possa arrecare all'amministrazione comunale, al personale, agli utenti o a terzi, a cose o animali, con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per l'intero arco di gestione.

La polizza di cui sopra deve comprendere:

- la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente e suoi dipendenti/consulenti;
- l'operatività delle garanzie anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo o colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile.

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto della concessione e a quanto disposto dal presente articolo, il concessionario sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, in danno. La stazione appaltante resterà comunque estranea a ogni rapporto intercorrente fra il concessionario e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo il concessionario dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire prima della stipula del contratto una garanzia fideiussoria, avente validità per tutto il periodo contrattuale, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto espletamento del servizio e delle inadempienze contrattuali. La polizza è altresì a garanzia del mancato versamento al Comune degli introiti derivanti dalla gestione del servizio. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all' art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 17 - CESSIONE - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la subconcessione del servizio di gestione parcheggi a terzi.

ART. 18 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

ART. 19 – PENALI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da € 200,00 a € 1.500,00 secondo la gravità dell'inadempienza e sulla base di quanto descritto in seguito.

Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Qualora il concessionario avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la stazione appaltante potrà disporre la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:

1. reiterati ritardi nel versamento degli introiti;
2. mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
3. totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (offerta tecnica/gestionale);
4. violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
5. perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tale evenienza il Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva. Nel caso in cui il concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali così come riportato nell' art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 10 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 21 - MODIFICA DEL CONTRATTO

La concessione può essere modificata nei casi e con le modalità indicate nell'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intenderà risolto di diritto se si verificano le seguenti condizioni:

- insorgenza a carico della Concessionaria del servizio di un procedimento di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di rappresentanza di condanne penali definitive;
- accertamento di non rispondenza nelle dichiarazioni anche in parte rese dal concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- mancata attivazione del servizio nei tempi stabiliti nel caso siano dipendenti dalla esclusiva responsabilità del concessionario;
- nei casi previsti nell'art. 22 del presente capitolato;
- ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente.

ART. 23 - AVVIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Ai fini della esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il concessionario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro di Foggia.

ART. 25 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

ART. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORMATIVA ANTIMAFIA

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in concessione del servizio. A tal fine, l'impresa affidataria, si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. Il Concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Foggia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. In caso di violazione accertata dei predetti obblighi il contratto è automaticamente risolto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del su citato Codice.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio oggetto del presente capitolato e alle disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e agli atti di gara ivi compresa la relazione illustrativa.